



*Dipartimento di Scienze Politiche*

*Cattedra di Diritto dell'Economia*

**Lotta al riciclaggio internazionale: analisi della storia normativa in Unione Europea, in Italia e il particolare caso del *Patriot Act***

*RELATORE*

*Prof. Giuseppe Di Gaspare*

*CANDIDATO*

*Edoardo Banconi*

*Matr. 068272*

*ANNO ACCADEMICO 2013-2014*

Lotta al riciclaggio internazionale: analisi  
della storia normativa in Unione Europea, in  
Italia e il particolare caso del *Patriot Act*

*di Edoardo Banconi*

INDICE

Introduzione	pag. 5
--------------	--------

## 1° Capitolo

### La lotta al riciclaggio: le Direttive dell'Unione Europea.

1.1: Premessa	pag. 8
1.2: Le fasi del riciclaggio	pag. 10
1.3: L'inizio di una lunga lotta	pag. 11
1.4: La nuova regolamentazione	pag. 15
1.5: La confisca dei proventi criminali	pag. 18

## 2° Capitolo

### La legislazione Italiana: sviluppo storico delle leggi antiriciclaggio

2.1: Configurazione del reato di riciclaggio	pag. 21
2.2: I primi passi normativi	pag. 22
2.3: Il nuovo articolo: 648-ter	pag. 24
2.4: L'attività normativa degli anni '90	pag. 25
2.5: L'attuazione della terza Direttiva UE	pag. 27
2.6: Internet e il riciclaggio	pag. 31

## 3° Capitolo

## Il *Patriot Act*: Una particolare legge antiriciclaggio

3.1: Definizione del Patriot Act.	pag. 34
3.2: La regolamentazione finanziaria	pag. 35
3.3: Contrasto del riciclaggio internazionale e relative misure	pag. 38
3.4: Modifiche al <i>Bank Secrecy Act</i>	pag. 40
3.5: Reati valutari e tutele	pag. 43
3.6: Le critiche	pag. 45
Conclusioni	pag. 48

## Introduzione

“La Mafia ormai sta nelle maggiori città italiane dove ha fatto grossi investimenti edilizi, o commerciali e magari industriali. A me interessa conoscere questa “accumulazione primitiva” del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate, estorte che architetti o grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne o alberghi e ristoranti a la page. Ma mi interessa ancor di più la rete mafiosa di controllo, che grazie a quelle case, a quelle imprese, a quei commerci magari passati a mani insospettabili, corrette, sta nei punti chiave, assicura rifugi, procura le vie di riciclaggio, controlla il potere”.

Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il riciclaggio dei proventi di attività illecite è una fenomenologia di reato che si protrae da oltre mezzo secolo, e che ha colpito indistintamente ogni nazione ed ogni economia. L’Italia, data la presenza di numerose organizzazioni criminali, quali Cosa Nostra, la ’ndrangheta e la camorra, è stata una delle nazioni che maggiormente si è trovata a fronteggiare questo crimine. In merito, l’attività normativa del legislatore ha cercato di essere quanto più puntuale e rigorosa possibile.

Il problema è condiviso dall’intera comunità internazionale. In particolare, dopo l’avvio della globalizzazione, l’abbattimento delle frontiere e la libera circolazione di capitali da una piazza finanziaria all’altra, il contrasto del riciclaggio è un argomento quanto mai attuale.

Il riciclaggio di denaro è stato stimato nel 2011 dal Fondo Monetario Internazionale in un valore compreso tra il 2% e il 5% del prodotto interno lordo globale, per un ammontare di circa 600 miliardi di dollari.

L’importanza di questo processo normativo e l’approfondimento delle conseguenti modalità di contrasto risulta, inoltre, essere di fondamentale importanza in quanto, tramite il riciclaggio, le organizzazioni terroristiche internazionali riescono a procurarsi i fondi necessari per perpetrare i propri piani

e mettere a rischio la vita di miliardi di persone. Rientrano nella attualissima cronaca i massacri, le decapitazioni e gli attentati svolti dalla formazione terroristica jihadista dello “Stato Islamico dell’ Iraq e al-Sham” meglio conosciuto come ISIS.

L’obiettivo del presente elaborato è quello di analizzare la storia normativa delle leggi per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come si è deciso di rispondere, con quali mezzi si è tentato di difendersi prima, per poi passare al contrattacco, al fine di reprimere questo crimine.

L’elaborato è formato da tre sezioni che rispettivamente analizzano: le decisioni e le direttive dell’Unione Europea, l’attività normativa svolta dal legislatore italiano, ed un caso che più di ogni altro risponde alle esatte dinamiche di quanto detto fino ad ora, il *Patriot Act* statunitense.

Il primo capitolo parte da una premessa sulle molteplici caratteristiche del riciclaggio, per poi descrivere le tre fasi in cui si può suddividere il processo: *immersion, laundering, integration*. Dopo di che vengono analizzati gli atti normativi dell’Unione. Il primo atto che dà il via alla legislazione europea in materia è la Direttiva n. 91/308 del 10 Giugno 1991. Questa si focalizzava principalmente sulla creazione di linee guida che gli Stati potessero seguire, perseguendo il fine di impostare una cooperazione tra polizia e organi giudiziari, tra gli istituti di credito e finanziari. Il secondo passaggio è rappresentato dalla Direttiva 2001/97/CE del 4 Dicembre 2001, che ha apportato modifiche di scarso rilievo. La disposizione principale in materia è la Direttiva 2005/60/CE del 26 Ottobre 2005, anche nota come: *Third Directive on Money Laundering*. Questa ha abrogato interamente le due direttive precedenti, diventando il testo normativo di riferimento per tutti i paesi membri dell’Unione.

Il secondo capitolo affronta la storia della disciplina italiana in materia. Prima di tutto viene fornita una descrizione della configurazione del reato di riciclaggio secondo la dottrina italiana, che separa in due momenti il crimine. Per prima cosa lo svolgimento del reato presupposto, che ha effettivamente prodotto

il valore, e successivamente il riciclaggio vero e proprio. In un secondo momento sono analizzate le varie leggi e i vari decreti che si sono susseguiti, partendo dal Decreto Legge 21 Marzo 1978, n. 59, che ha criminalizzato il riciclaggio. Il capitolo si conclude con un breve focus sul ruolo che sta svolgendo e le possibilità che internet può offrire ai criminali dediti al riciclaggio internazionale.

L'ultima sezione dell'elaborato analizza le disposizioni previste dal *Patriot Act*, volte a contrastare l'uso del sistema finanziario statunitense quale strumento per il riciclaggio e per il finanziamento del terrorismo internazionale. Questo particolare atto normativo è stato posto in essere in seguito all'attentato alle Torri Gemelle dell' 11 Settembre 2001. Rappresenta tutt'ora uno dei testi più rigorosi e specializzati in materia di riciclaggio. Poiché ha riformato in modo molto ampio le normative precedenti, è stato, ed è ancora oggi, una delle norme che ha attirato maggiori critiche. Alcune di queste sono presenti di seguito all'analisi delle prescrizioni.

Per la stesura di questo elaborato, ho usufruito di un'ampia letteratura che mi ha portato a comprendere la natura, così come la portata del riciclaggio. Analizzando i numerosi articoli di riviste specializzate, sono entrato in possesso di quelle informazioni e di quei concetti che mi hanno permesso di analizzare un percorso normativo davvero consistente. Ho cercato, tramite gli strumenti in mio possesso, di essere esaustivo nella trattazione del contenuto di questa tesi al fine di permettere ad un lettore, che per la prima volta si avvicina a questo argomento, di afferrare i punti salienti di un'azione normativa che è iniziata in un momento storico molto diverso da quello in cui ci troviamo oggi.

## CAPITOLO 1

# Lotta al riciclaggio

## Le Direttive dell'Unione Europea nel loro sviluppo iniziale

### 1.1 Premessa

La centralità del contrasto dell'attività di riciclaggio da parte di organizzazioni criminali e terroristiche è trasversale ad ogni nazione e organizzazione sovranazionale. Il riciclaggio di denaro, stimato nel 2011 dal Fondo Monetario Internazionale in un valore compreso tra il 2% e il 5% del prodotto interno lordo globale, per un ammontare di circa 600 miliardi di dollari, è la base economica da cui attingono le organizzazioni criminali e terroristiche, diventando le fondamenta sui cui basare ogni operazione contro la sicurezza internazionale<sup>1</sup>. Inizialmente lo scontro era concentrato principalmente sull'obiettivo di catturare i boss delle organizzazioni criminali, strategia che si è rivelata, tra gli anni settanta e ottanta, fallimentare nella lotta al crimine organizzato. Si è così pensato, negli Stati Uniti e in Italia, di dover sviluppare nuove forme di lotta, concentrandosi quindi sui patrimoni dei criminali. Le leggi anti-riciclaggio introdotte dalla seconda metà degli anni ottanta ottemperano a questo fine, introducendo l'*iter* della confisca dei beni di origine illecita.

L'internalizzazione e la globalizzazione hanno abbattuto i confini e reso il trasferimento di persone, beni e servizi molto più semplice e rapido. Proprio a ragione di queste nuove dinamiche, le organizzazioni internazionali ne hanno tratto vantaggio, sviluppando tecniche di riciclaggio molto più sofisticate e difficili da smascherare. Hanno colto l'occasione per massimizzare le proprie opportunità di guadagno, minimizzando il rischio di essere arrestati. A strategie criminali internazionalizzate bisogna rispondere con l'internalizzazione delle

---

<sup>1</sup> P. Grasso *Soldi sporchi: Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Dalai Editore, Milano, 2011, p. 16.



strategie di repressione <sup>2</sup>. Con l'avvento della globalizzazione è diventato interesse dell'intera comunità internazionale introdurre gli strumenti giuridici necessari per bloccare un crimine di questa portata. Grande attenzione è stata data da molti legislatori allo sviluppo di politiche repressive che fossero accompagnate di pari passo da politiche regolative <sup>3</sup>. Nel momento in cui le politiche repressive e le politiche regolative sono coordinate, è possibile scardinare il sistema del riciclaggio internazionale, così come è stato dimostrato dai successi ottenuti nel contrasto di questo reato negli ultimi anni. È inoltre fondamentale che ci sia un alto grado di armonizzazione tra i vari livelli: nazionale, regionale, internazionale. Se questi non sono in perfetta sintonia è facile che i professionisti del riciclaggio possano trovare le smagliature tra le varie norme regolative e repressive, riuscendo a sfruttarle a proprio vantaggio <sup>4</sup>.

Le grandi potenze economiche hanno deciso di munirsi di un organo intergovernativo: il FATF (Financial Action Task Force, da qui in avanti: FATF), nato nel 1989 su iniziativa del G7. Lo scopo dell'organizzazione è quello di fissare degli standard di operatività, promuovere l'attuazione di misure legali, regolamentari e operative per combattere: il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo, la proliferazione delle armi di massa e qualsiasi altra minaccia che possa minare il buon funzionamento del sistema finanziario internazionale <sup>5</sup>. Inoltre, quest'ultimo si propone di valutare ed identificare ipotetiche fragilità dei singoli sistemi nazionali al fine di evitare possibili situazioni di mal funzionamento della finanza <sup>6</sup>. Lo strumento tramite il quale il FATF svolge il suo lavoro sono le Raccomandazioni. Queste definiscono un quadro globale e coerente che i paesi dovrebbero attuare al fine di perseguire gli scopi dell'organizzazione. Ogni paese presenta un'amministrazione giuridica,

---

<sup>2</sup> P. Grasso *Soldi sporchi: Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, cit., p. 35.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 36.

<sup>4</sup> De Guttry-Pagani, *La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, Padova, Cedam, , 1995, p. 74..

<sup>5</sup> <http://www.fatf-gafi.org/>.

<sup>6</sup> <http://www.fatf-gafi.org/>.

amministrativa ed operativa diversa, così come diversi sono i sistemi finanziari; di conseguenza non tutti possono attuare le raccomandazioni nelle stesse identiche modalità per contrastare il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa <sup>7</sup>. In ogni modo il FATF imposta una serie di linee guida internazionali che poi ogni paese deve adottare in base al proprio ordinamento. Gli Stati che ad oggi hanno aderito all'organizzazione sono 36 <sup>8</sup>.

Ogni singolo stato e le organizzazioni internazionali hanno svolto e continuano a svolgere il loro ruolo per combattere il riciclaggio, infine anche l'Unione Europea ha elaborato la propria strategia.

## 1.2 Le fasi del riciclaggio

Studiando attentamente questo processo, si può osservare come in ogni singola operazioni di riciclaggio, da quella più semplice a quella più complessa, si ritrovano gli stessi quattro elementi: occultamento della reale proprietà; modifica della forma del denaro, occultamento delle tracce, controllo costante sul denaro riciclato <sup>9</sup>. In oltre possono essere delineate le fasi del riciclaggio. Tali fasi sono ben distinte ed hanno il fine di far perdere le tracce della provenienza illecita del denaro, così da poterlo reinvestire ed ottenere un profitto da esso <sup>10</sup>.

La prima fase è quella della *immersion*, ovvero la fase del collocamento. Lo scopo di questa è quello di trasformare il denaro in «moneta scritturale», cioè in un insieme di saldi attivi e passivi presso gli istituti finanziari. I versamenti

---

<sup>7</sup> De Gutry-Pagani, *La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, cit., p. 81.

<sup>8</sup><http://www.fatf-gafi.org/countries/>.

<sup>9</sup> P. Grasso *Soldi sporchi: Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, cit., p. 43.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 44.

vengono frazionati in piccole quantità di denaro, ognuna depositata in un conto corrente diverso, presso lo stesso o un altro intermediario finanziario <sup>11</sup>.

La fase più importante è quella del *laundering*, in cui i guadagni vengono separati dalla loro fonte illecita. Si rende impossibile la tracciabilità dei movimenti di capitale eliminando ogni traccia contabile, attraverso strumenti finanziari elettronici o riconvertendolo in moneta contante <sup>12</sup>.

In fine c'è la fase del *integration*. Il denaro viene reinserito nel sistema legale, con strumenti in apparenza completamente leciti, quali l'acquisto di immobili, l'esercizio di attività commerciali o l'investimento nel mercato borsistico <sup>13</sup>.

La moltitudine di strumenti finanziari innovativi, la specializzazione di criminali addetti esclusivamente al riciclaggio con competenze in materia di dissimulazione dell'origine del denaro illecito sono i principali aspetti che rendono così complessa l'attività di prevenzione e contrasto di questo fenomeno <sup>14</sup>.

### **1.3. L'inizio di una lunga lotta**

L'azione dell'Unione Europea sul fronte di questa grande battaglia inizia alla fine degli anni ottanta con la partecipazione attiva alla preparazione della Convenzione contro il traffico di sostanze stupefacenti alla Conferenza delle Nazioni Unite di Vienna, 20 Dicembre 1998. A questa si aggiunge la Convenzione relativa al riciclaggio, al depistaggio, al sequestro e alla confisca dei proventi delittuosi di Strasburgo del 1990, adottata dal Consiglio d'Europa <sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 4

<sup>12</sup> R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, cit., p. 5

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 5.

<sup>14</sup> P. Grasso *Soldi sporchi: Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, cit., p. 45.

<sup>15</sup> De Gutry-Pagani, *La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, cit., p. 88.

Dopo aver preso parte a queste iniziative, la Comunità si appresta ad emanare le proprie norme in materia.

La Direttiva n. 91/308 del 10 Giugno 1991 è stata la prima misura legislativa comunitaria in materia di riciclaggio.

Il problema che si voleva risolvere tramite la Direttiva era quello della cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli stati e tra questi l'extradizione, il trasferimento di procedimenti penali e misure di sequestro dei proventi del crimine<sup>16</sup>. La finalità era quella di instaurare un sistema di collaborazione con gli istituti di credito e finanziari. A questi la direttiva ha imposto specifici obblighi di informazione verso le autorità di sorveglianza e di polizia con l'intento di verificare attività di riciclaggio prima che queste siano concluse<sup>17</sup>.

Il sistema così delinato non si pone come fine ultimo la creazione di una situazione di completa uniformità per la soluzione di un problema comune a tutti gli stati membri. Piuttosto si è voluta creare una linea guida che tutti gli stati hanno dovuto seguire, ma con un ampio margine di libertà nell'attuazione delle strategie per combattere il riciclaggio e le organizzazioni criminali. Questo si può evincere per esempio dall'art. 15 della Direttiva, che permette di attuare misure di contrasto più restrittive di quelle previste<sup>18</sup>.

La Direttiva non ha definito in modo univoco il concetto di riciclaggio, ma nell'art. 1 sono state elencate una serie di attività che vengono riportate a tale reato. Queste sono: conversione o trasferimento di beni, essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze

---

<sup>16</sup> W.C Gilmore, *Dirty Money – the Evolution of Money Laundering Counter-measures*, Council of Europe Press, Strasburgo, 1995, p. 162.

<sup>17</sup> E.U. Savona, *Luci e ombre di un esperimento regionale: la Direttiva anti-riciclaggio dell'Unione Europea*, Gruppo di ricerca sui crimini internazionali, Università di Trento, 1996, p. 5.

<sup>18</sup> J. Dine, *Directives are supposed to leave a measure of discretion to the Member State as to the exact way to achieve the object described*, *European Community Criminal Law*, in «Criminal Law Review», 1993, p. 247.

giuridiche delle proprie azioni; occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni, effettuati con la consapevolezza che tali beni provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; acquisto, detenzione o utilizzazione di beni, essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; partecipazione a uno degli atti di cui ai punti precedenti, associazione per commettere tale atto, tentativo di perpetrarlo, comportamento di chi aiuta, istiga o consiglia qualcuno a commettere il predetto atto ovvero ne agevola l'esecuzione <sup>19</sup>.

La direttiva ha quindi imposto di ostacolare il riciclaggio così come definito dall'art. 1; mentre rientra nelle competenze di ogni Stato, all'interno del proprio diritto penale, la definizioni delle sanzioni <sup>20</sup>.

La volontà della Comunità Europea, con l'adozione dell'atto, oltre alla criminalizzazione del reato, era quella di adottare un apparato di norme che avrebbe dovuto armonizzare il sistema finanziario comunitario. Tale obiettivo non aveva come unico scopo quello di proteggere l'area di libero scambio dalla circolazione di capitali illeciti, ma aveva un disegno più grande, quello di migliorare la trasparenza di ogni tipo di attività, per prevenire qualsiasi possibilità di transazione fraudolenta <sup>21</sup>. I destinatari sono stati gli istituti di credito e finanziari, definiti secondo la legislazione bancaria comunitaria. Per enti di credito erano intese tutte le imprese la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti nel proprio conto <sup>22</sup>. Quelli finanziari invece sono stati considerati come istituti la cui attività principale consiste nell'effettuare una o più operazioni fra quelle menzionate

---

<sup>19</sup> Direttiva 91/308/CEE .

<sup>20</sup> P. Cullen, *The European Community Directive*, in «Hume Papers on Public Policy», Vol. 1, N. 2, Edinburgh University Press, 1993, p. 65.

<sup>21</sup> W.C. Gilmore, (a cura di), *1990 Commision Proposal and Explanatory Memorandum*, International Efforts to Combat Money Laundering, p. 243.

<sup>22</sup> Direttiva 77/780 in GUCE n. L 332/77 del 17 Dicembre 1977, p. 30 e Direttiva 89/646 in GUCE n. L 386/89 del 30 Dicembre 1989, p. 1.

nella direttiva 89/646 ed imprese di assicurazione a norma della direttiva 79/267 e 90/619<sup>23</sup>.

Pertanto tutti gli intermediari finanziari - quali banche di investimento, agenzie di assicurazione, società di emissione di carte di credito, società di leasing e di factoring, cambisti - sono ricaduti all'interno del campo d'azione della Direttiva e hanno dovuto sottostare alle sue disposizioni al fine di cercare di ostacolare il riciclaggio nel suo momento iniziale<sup>24</sup>. I doveri imposti ai vari soggetti sono enunciati dagli artt. 3-11. Uno dei principi cardine era quello della "conoscenza del cliente", in base al quale ogni individuo che voleva aprire un conto corrente o un libretto di deposito doveva essere identificato. Così come lo dovevano essere tutti i clienti che effettuavano una qualsiasi operazione il cui importo fosse pari o superiore ai 15,000 ECU. Inoltre doveva essere tenuta e conservata, per un periodo minimo di cinque anni, una attenta e dettagliata documentazione di tutti i clienti e di tutte le operazioni<sup>25</sup>.

Gli artt. 4, 5, 6 e 7 affrontano invece l'altro aspetto centrale, ovvero quello delle operazioni sospette, che hanno imposto agli operatori finanziari obblighi di sorveglianza e di segnalazione. L'identificazione del soggetto è stata resa necessaria indipendentemente dall'importo se sospetta di avere finalità di riciclaggio (art. 4)<sup>26</sup>, così come ogni operazione doveva essere verificata con scrupolosa attenzione se in grado di avere una connessione con il riciclaggio (art. 5)<sup>27</sup>. Con il fine di instaurare una più stretta collaborazione, l'atto ha previsto che le banche dovessero collaborare direttamente con le autorità responsabili della lotta al riciclaggio, comunicando ogni informazione in loro possesso che possa costituire un indizio del reato (art.6). Infine sono stati obbligati gli istituti

---

<sup>23</sup> Direttiva 77/267 in GUCE n. L 63/79 del 13 Marzo 1979, p. 30 e Direttiva 90/615 in GUCE n. L 330/90 del 29 Novembre 1990, p. 50.

<sup>24</sup> P. Cullen, *The European Community Directive*, cit., p. 67.

<sup>25</sup> E.U. Savona, *Luci e ombre di un esperimento regionale: la Direttiva anti-riciclaggio dell'Unione Europea*, cit., p. 9.

<sup>26</sup> W.C Gilmore, *Dirty Money - the Evolution of Money Laundering Counter-measures*, cit., p. 198.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 201.

finanziari a non svolgere, prima di aver informato le autorità, qualsiasi operazione che sia o si sospetti essere connessa al riciclaggio ( art. 7).

#### **1.4 La nuova regolamentazione**

Nel paragrafo precedente ho voluto analizzare i punti principali di quelli che potremmo definire i “primi passi” normativi dell’ Unione Europea per contrastare il riciclaggio. Durante gli anni ‘90 la situazione internazionale era molto diversa da quella attuale: la globalizzazione era un fenomeno nascente e non l’epicentro di ogni rapporto economico, sociale e politico. I rapporti di interdipendenza tra le varie nazioni europee si reggevano sicuramente su basi diverse e l’integrazione regionale era ben più circoscritta. Il secondo passaggio nella lotta all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, è stata la Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio adottata il 4 Dicembre 2001; quest’ultima ha applicato una serie di modifiche ad alcune disposizioni della Direttiva 91/308/CEE <sup>28</sup>.

La disposizione principale in materia è la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2005. Nonostante sia stata modificata in piccolissima parte dalla Direttiva 2008/207 CE, rimane la norma di riferimento per la lotta al riciclaggio e il finanziamento del terrorismo <sup>29</sup>. Questo nuovo atto adottato dalla Commissione Europea, anche chiamato “Third Directive on Money Laundering” <sup>30</sup> mira a prevenire l’uso del sistema finanziario per riciclare i proventi di attività illecite e il finanziamento al terrorismo, e abroga interamente la Direttiva 91/38/CEE.

---

<sup>28</sup>E.U. Savona, *Luci e ombre di un esperimento regionale: la Direttiva anti-riciclaggio dell’Unione Europea*, cit., p. 16.

<sup>29</sup> L. Dalla Pellegrina e D.Masciandaro, *The risk based approach in the new European anti-money laundering legislation: a law and economics view*, Paolo Baffi Centre Research, n.22, 2008, p. 2.

<sup>30</sup> L. Dalla Pellegrina e D.Masciandaro, *The risk based approach in the new European anti-money laundering legislation: a law and economics view*, cit.,p. 3

La Direttiva definisce all'art. 1 come "riciclaggio di capitali" tutte quelle azioni commesse intenzionalmente mirate a: convertire o trasferire beni provenienti da un attività criminale al fine di occultare o dissimulare la loro origine controllata; occultare o dissimulare la natura, l'origine, l'ubicazione, la disposizione, il movimento o la proprietà di beni essendo a conoscenza che questi provengono da un attività criminosa; acquistare, detenere o utilizzare dei beni essendo a conoscenza della loro provenienza criminale; partecipare ad una delle attività di cui sopra o aiutare a commetterle <sup>31</sup>.

Vi è riciclaggio di capitali derivanti da attività illecite anche quando queste attività che originano i beni sono svolte sul territorio di un altro Stato o di un paese terzo <sup>32</sup>.

Per "finanziamento al terrorismo" la direttiva stabilisce la fornitura e la raccolta di capitali o strumenti per commettere uno dei reati definiti nella "Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio" sulla lotta al terrorismo, come la cattura di ostaggi, la falsificazione di documenti o la direzione di una cellula terroristica.

I destinatari della Direttiva sono: enti creditizi e finanziari, liberi professionisti in ambito legale, notai, contabili, revisori dei conti, commercialisti, immobilariisti, casinò, prestatori di servizi relativi a società e trust. Un caso particolare sono i fornitori di beni, i quali sono coinvolti nelle disposizione dell'atto solo per pagamenti che avvengono in contanti e sono superiori ai 15mila euro <sup>33</sup>. Gli enti e le persone oggetto della Direttiva hanno ricevuto l'obbligo di adottare misure di adeguata verifica della clientela nel momento in cui avviano un rapporto d'affari o concludono una transazione per un importo pari o superiore a 15mila euro. Sono quindi tenuti ad identificare il cliente, ad ottenere informazioni sull'oggetto e sulla natura della relazione

---

<sup>31</sup> S. Costa, *Implementing The Mew Anti-Money Laundering Directive in Europe: Legal and Enforcement Issues*, The Global Business and Economics Review, 2008, p. 4.

<sup>32</sup> S. Costa, *Implementing The Mew Anti-Money Laundering Directive in Europe: Legal and Enforcement Issues*, cit., p. 5.

<sup>33</sup> L. Dalla Pellegrina e D.Masciandaro, *The risk based approach in the new European anti-money laundering legislation: a law and economics view*, cit., p. 4.



d'affari; inoltre l'eventuale verifica della persona che possiede o controlla il cliente o per conto della quale viene realizzata l'attività <sup>34</sup>.

Ancora sono tenuti a presentare una segnalazione di loro spontanea iniziativa per qualsiasi operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, indipendentemente dall'importo o esenzione.

L'importanza delle misure imposte ai destinatari può essere determinata tramite un approccio basato sul rischio <sup>35</sup>, e quindi può dipendere dal tipo di cliente o dalla tipologia di transazione. È stata inoltre introdotta la possibilità per i destinatari di avvalersi di terzi per l'adeguata verifica della clientela. La Direttiva specifica i casi in cui in cui possono essere adottate misure semplificate di verifica della clientela, così come i casi in cui devono essere applicate misure rafforzate di adeguata verifica. Vengono invece vietati i conti anonimi o libretti di risparmio anonimi <sup>36</sup>.

Un'altra disposizione molto importante è l'introduzione dell'obbligo per ciascun paese della creazione di una "Unità di informazione finanziaria" (da qui in avanti: UIF) nazionale. Queste devono ricevere, sollecitare, analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni in loro possesso riguardanti un'eventuale attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ogni paese ha l'obbligo di fornire le risorse necessarie alla UIF per poter svolgere la sua funzione, così come deve accertarsi che queste entrino in possesso delle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie di cui necessitano <sup>37</sup>. Gli istituti e le persone soggetti alla Direttiva hanno l'obbligo di comunicare alla UIF con la massima tempestività ogni operazione sospetta, ogni attività di cui siano a conoscenza in merito ad un'operazione di riciclaggio o finanziamento al terrorismo che siano ancora in corso o che siano avvenute. Nel frattempo devono

---

<sup>34</sup> Financial Action Task Force, *Guidance on the Risk Based Approach*, Parigi, 2008, p. 17.

<sup>35</sup> Financial Action Task Force, *Guidance on the Risk Based Approach*, cit., p. 18.

<sup>36</sup> Financial Action Task Force, *Guidance on the Risk Based Approach*, cit., p. 19.

<sup>37</sup> S.Costa, *Implementing The Mew Anti-Money Laundering Directive in Europe: Legal and Enforcement Issues*, cit., p. 9.

astenersi dall'eseguire quell'operazione, ed hanno il divieto di avvisare il cliente coinvolto nell'operazione o terzi che sono state trasmesse informazioni alla UIF; tranne nei soli casi in cui sia necessario ai fini di accertamento giudiziario <sup>38</sup>.

Infine i paesi dell'Unione possono valutare e decidere se far rientrare all'interno dell'obbligo di informazione alla UIF le libere professioni giuridiche, i notai, i revisori contabili, i commercialisti esterni e i consulenti fiscali per quanto riguarda le informazioni ottenute su o dai loro clienti nello svolgimento delle loro funzioni <sup>39</sup>.

Gli enti e le persone che sono sottoposte alla Direttiva hanno l'obbligo di attivare le opportune misure e procedure per la corretta verifica della clientela, la segnalazione dei casi sospetti, la conversione dei documenti e la gestione e comunicazioni dei rischi. I paesi dell' UE devono monitorare l'osservanza della direttiva, qualora questa non avvenga, le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

#### **1.4 La confisca dei proventi criminali**

Nella lunga lotta alle organizzazioni criminali condotta da organi giudiziari e di polizia, sia nazionali che internazionali è stato rilevato che ciò che connota la pericolosità delle organizzazioni criminali, consentendo loro di rendersi largamente insensibili alle vicende giudiziarie dei loro membri, è la disponibilità di ingenti ricchezze <sup>40</sup>. Le strutture criminali agiscono secondo criteri di razionalità imprenditoriale, indirizzando i capitali verso il reinvestimento, che costituisce al tempo stesso condizione di sviluppo e di sopravvivenza delle c.d. economie criminali <sup>41</sup>. L'importanza di focalizzare

---

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 10.

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>40</sup> L. Fornari, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, Cedam, 1997, pp. 4-5.

<sup>41</sup> L. Fornari, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, cit., pp. 4-5.

l'attenzione sui patrimoni dei criminali, tramite sequestro e confisca, è stata prevista nella "Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale" tenutasi a Palermo nel Dicembre del 2000. Lo scopo dichiarato è quello di promuovere la cooperazione internazionale per prevenire e combattere più efficacemente la criminalità organizzata internazionale<sup>42</sup>.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, già qualche anno prima della Convenzione di Palermo, questa ha intrapreso un'attività normativa con il fine di contrastare il crimine organizzato andando ad attaccare i patrimoni illeciti. Nell'ordine i primi atti sono stati il "Piano d'Azione contro la Criminalità Organizzata" adottato dal Consiglio il 28 Aprile 1997<sup>43</sup>. Identificato il profitto come il motore principale della criminalità, nella direttiva n. 11 il Consiglio afferma che ogni Stato membro dovrebbe avere un sistema di confisca ben sviluppato e di ampio ambito applicativo<sup>44</sup>. Gli stessi criteri sono stati ripresi nel nuovo Piano di Azione adottato dal Consiglio il 27 Marzo 2000, in cui si dichiara che una particolare attenzione a livello politico, dovrebbe essere indirizzata a privare il crimine organizzato del suo obiettivo: i proventi criminali<sup>45</sup>.

Scendendo dal piano sovranazionale a quello nazionale, ciascun paese dell'unione ha provveduto, dalla fine degli anni novanta, a riformare i propri sistemi di confisca. Le nuove e più moderne organizzazioni criminali, così come i nuovi strumenti finanziari e tecnologici, hanno richiesto agli stati di attuare politiche sempre più efficaci nel contrasto del riciclaggio. La dottrina internazionale ha ritenuto che le sanzioni patrimoniali potessero essere

---

<sup>42</sup> B. Vettori, *La confisca dei proventi criminali nell'Unione Europea: analisi comparata e implicazioni di policy*, in *Politica del Diritto*, Il Mulino, 2002, p. 262.

<sup>43</sup> G. Vermeulen ( a cura di) , *Essential Texts on International and European Criminal Law*, Maklu, 2000, p. 187.

<sup>44</sup> Si veda la parte 2 del Piano di azione, direttiva n. 11: "The European Council stresses the importance for each member state of having well-developed and wide ranging legislation in the field of confiscation of the proceeds from crime (...)".

<sup>45</sup> Si veda la parte 2, capitolo 7 del Piano di Azione, in cui è contenuta la seguente direttiva: " Particular attention should be devoted to depriving organised crime of its major motivaton, the prooceds of crime" .

quell'arma che avrebbe finalmente davvero impoverito e messo alle strette le organizzazioni criminali, cosa che nei fatti non è avvenuta fino in fondo, in quanto questo strumento è stato parzialmente trascurato nel momento in cui ci si doveva interrogare sul suo effettivo impatto <sup>46</sup>.

All'interno dell'Unione ogni stato ha sviluppato una propria legislazione in materia e una diversa classificazione del crimine su tre livelli: penale, civile, amministrativo. La confisca penale di capitali e dei proventi derivanti da riciclaggio, come da altre attività illecite, è prevista in tutti gli stati dell'Unione Europea. La confisca civile è prevista in tre paesi dell'Unione: Grecia, Irlanda e Regno Unito. La particolare confisca amministrativa esiste solo nell'ordinamento Italiano, prevista come disposizione di prevenzione patrimoniale <sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup>B. Vettori, *La confisca dei proventi criminali nell'Unione Europea: analisi comparata e implicazioni di policy*, cit., p. 263.

<sup>47</sup>*Ibidem*, p. 266.

## CAPITOLO 2

### La legislazione Italiana

#### Sviluppo storico delle leggi antiriciclaggio

##### 2.1 Configurazione del reato di riciclaggio

Ritengo che sia necessario, prima di analizzare lo sviluppo storico delle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio, all'interno del codice penale, spiegare e comprendere cosa intenda il legislatore con questo reato. In gergo, noto a tutti, per riciclaggio si intende quell'insieme di operazioni volte a nascondere, occultare, o più genericamente ostacolare, la verifica circa l'origine illecita di risorse economiche o patrimoniali <sup>48</sup>. Quindi l'intento del soggetto che sta compiendo il reato è quello di immettere sul mercato, tramite operazioni finanziarie, negozi giuridici ed altre attività perfettamente legali i capitali che detiene frutto di attività illecite.

La particolarità insita nel nostro codice penale definisce il riciclaggio come «reato concorsuale e associativo» <sup>49</sup>. Ne consegue che il reato può essere commesso da un individuo terzo, che non ha preso parte alla produzione della risorsa e che opera solo al fine di ripulire i capitali illeciti. Si potrebbe quindi affermare che il reato di riciclaggio è composto da due fasi: a) commissione del reato presupposto; b) intervento di un soggetto terzo <sup>50</sup>. Nella prima fase un soggetto qualunque commette un reato che può essere, ad esempio: evasione fiscale, traffico di stupefacenti, truffa, estorsione, rapina e molti altri. Nella seconda fase interviene appunto un soggetto diverso da quello che ha originato il frutto dell'illecito. Questo soggetto, a conoscenza dell'origine dei capitali, li

---

<sup>48</sup> F. Scapellato, *Il fenomeno di riciclaggio e la normativa di contrasto*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, pp XII- 156.

<sup>49</sup> F. Scapellato, *Il fenomeno di riciclaggio e la normativa di contrasto*, cit., p. 32.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 36.

gestisce nel modo migliore possibile, occultandone la provenienza e facendoli apparire perfettamente legali alle autorità di vigilanza qualora questi controllassero <sup>51</sup>.

## 2.2 I primi passi normativi

Il percorso normativo italiano in materia di riciclaggio è irto di ostacoli. La presenza di organizzazioni di stampo mafioso - quali: la camorra napoletana, la mafia siciliana, l'ndrangheta calabrese - ha costretto il legislatore ad un grande lavoro normativo, al fine di combattere tali strutture criminali. Pertanto la materia in questione si raccorda *naturaliter* con la legislazione sulla criminalità organizzata <sup>52</sup>.

In origine la circolazione di capitali illeciti era reato se e solo se questi erano il frutto dei reati di ricettazione o favoreggiamento (personale e reale), di cui rispettivamente agli articoli 648 e 378-379 del codice penale <sup>53</sup>. Da sottolineare inoltre la Legge 31 Maggio 1965, n. 575. Questa legge per la prima volta ha intaccato il segreto bancario, permettendo al procuratore della Repubblica o al questore di richiedere informazioni bancarie circa persone sospette, e, ancora di maggiore rilevanza, ha dato il via alla prassi della confisca dei beni che siano frutto di attività illecite <sup>54</sup>.

Queste disposizioni rappresentano i primi passi compiuti dal legislatore in una storia normativa che si rivelerà molto complessa. Si inizia ad affrontare più propriamente il problema nella primavera del 1978, con l'art. 3 del decreto legge 21 Marzo 1978, n. 59, convertito poi con modificazioni dalla Legge 18 Maggio 1978, n. 191 che introduce l'art. 648-*bis* del codice penale. L'innovazione

---

<sup>51</sup> R. Razzante, *Sicurezza finanziaria e sicurezza globale: qualche spunto di riflessione*, in OSN, n. 1, 2006, p. 51.

<sup>52</sup> F. Belli e F. Mazzini, *Lotta al riciclaggio del denaro sporco: una breve panoramica dell'evoluzione legislativa*, «Studi e note di economia», N. 1/98, p. 43.

<sup>53</sup> F. Belli e F. Mazzini, *Lotta al riciclaggio del denaro sporco: una breve panoramica dell'evoluzione legislativa*, cit., p. 44.

<sup>54</sup> *Ibidem*, p. 44.

principale derivante dalla nuova norma è stata l'allargamento dei reati presupposto <sup>55</sup>. Secondo la nuova legge rientrano all'interno di questi: rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione <sup>56</sup>. L'allargamento dei reati presupposto si rivelerà molto presto inidoneo, ma è invece fondamentale il fatto che viene istituita per la prima volta la fenomenologia del riciclaggio, ed è quindi stato configurato come reato autonomo <sup>57</sup>.

Se dei passi in avanti sono stati mossi, alcune questioni sono state comunque lasciate irrisolte. L'art. 648-*bis* recitava «fuori dai casi di concorso di reato», e che quindi il delitto di riciclaggio poteva essere commesso solo da coloro che non avessero preso parte al reato produttivo del denaro. Il riciclatore rimaneva quindi soggetto estraneo al reato principale. Questa mancanza da parte del legislatore può derivare dal fatto che nel 1978 mancava ancora una legge fondamentale all'interno del tessuto normativo in materia. Non esisteva ancora l'obbligo di identificazione a memoria della circolazione del contante <sup>58</sup>. Tale obbligo viene istituito con l'articolo 13 del Dl 15 Dicembre 1979, n. 625. Gli operatori bancari devono rilevare ed iscriverne in un registro, da conservare per dieci anni, gli estremi anagrafici del cliente, e le caratteristiche (data e importo) della transazione <sup>59</sup>. Tale obbligo segna il prerequisito essenziale per la collaborazione tra gli enti di credito e gli organi di controllo che deriverà poi dalla Dichiarazione di Basilea <sup>60</sup>.

---

<sup>55</sup> C.A. Ciampi, *Misure per contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite*, in Documenti della Banca d'Italia, 1996, p. 132.

<sup>56</sup> Legge 18 Maggio 1978, n.191, art. 648-*bis*.

<sup>57</sup> F. Belli e F. Mazzini, *Lotta al riciclaggio del denaro sporco: una breve panoramica dell'evoluzione legislativa*, cit., p. 45.

<sup>58</sup> C.A. Ciampi, *Misure per contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite*, p. 135.

<sup>59</sup> *Ibidem*, p. 135.

<sup>60</sup> "Dichiarazione dei principi di Basilea del 12 Dicembre 1988 per la regolamentazione bancaria e le pratiche di vigilanza". Preso atto del crescente pericolo di coinvolgimento del sistema creditizio-finanziario in fenomeni di riciclaggio delinea una sorta di codice di condotta degli intermediari.

### 2.3 Il nuovo Articolo 648-ter

Ai fini della presentazione della legislazione antiriciclaggio, è necessario menzionare la legge n. 55, 19 Marzo 1990, nota anche come legge Gava-Vaselli. Lo scopo della legge è quello di estendere la configurabilità del reato di riciclaggio anche ai profitti dell'attività di narcotraffico. Data la sempre crescente infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, si decide di inasprire la legge vigente precedente, la legge 648-*bis* del codice penale, andando ad ampliare la lista dei reati presupposto. Inoltre l'art. 23, della legge 55/90 estende il reato anche a coloro che, a conoscenza dell'origine illecita dei capitali, ostacolano l'accertamento della loro provenienza.

Confrontando la nuova norma, l'art. 648-*ter*, con la legge precedente si possono definire differenze su tre piani: reati presupposto, aspetto oggettivo e aspetto soggettivo. Come già detto, si assiste all'ampliamento dei reati presupposto con l'estensione alla produzione e traffico di sostanze stupefacenti, ampliamento che corrisponde ad una tendenza internazionale. Sotto il profilo soggettivo, la nuova legge punisce chi effettivamente sta sostituendo i beni per farli apparire legittimi, così come diviene reato la sola conoscenza dell'origine illecita dei profitti. Per quanto riguarda il profilo oggettivo la nuova formulazione ha ampliato la formulazione precedente «denaro o valori» con la nuova più ampia dicitura «denaro, beni o altri valori»<sup>61</sup>.

---

F. Belli e F. Mazzini, *Lotta al riciclaggio del denaro sporco: una breve panoramica dell'evoluzione legislativa*, cit., p. 49.

<sup>61</sup> F. Belli e F. Mazzini, *Lotta al riciclaggio del denaro sporco: una breve panoramica dell'evoluzione legislativa*, cit., p. 52.



## 2.4 L'attività legislativa degli anni '90

L'ultimo decennio del 1900 si potrebbe affermare che sia stato il periodo di maggior attività normativa in Europa così come in Italia. Il 1991 è l'anno in cui venne promulgata la Direttiva 91/308 CEE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi illeciti. La legislazione nazionale svolgeva, lo stesso anno, il suo ruolo con la legge 5 Luglio 1991, n. 197 la così detta «legge base» antiriciclaggio. Premesso che, questa legge non è quella che andrà a recepire l'atto comunitario nell'ordinamento, il legislatore già tramite questo atto ha fatto propri i principi posti dalla Comunità europea <sup>62</sup>.

Il testo della legge n. 197 del 1991 si componeva di 14 articoli. L'art. 1 ha vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore per un valore superiore di venti milioni di lire. Viene creato anche l'obbligo, all' art. 4, che tutti questi trasferimenti siano canalizzati tramite gli intermediari abilitati. Questo articolo è stato molto importante in quanto ha dato una prima organica disciplina, tale da rendere più facile la vigilanza a tutti i soggetti, quali tra i più importanti: enti creditizi, uffici della pubblica amministrazione, le società di intermediazione mobiliare, quelle fiduciarie, quelle di gestione di fondi comuni, le compagnie di assicurazione <sup>63</sup>.

L'art. 2 si è occupato dell'obbligo da parte degli istituti sopra citati di identificare e registrare tutti gli individui e le rispettive transazioni. In particolare ha istituito un archivio unico informatico presso ciascun intermediario nel quale dovrebbero confluire tutti i dati relativi alle operazioni, e che, dovrebbe sempre essere aggiornato ed ordinato <sup>64</sup>. Ultimo articolo rilevante della legge 197/91 è il n. 3 che istituisce nel nostro ordinamento il principio della collaborazione

---

<sup>62</sup> C. A. Ciampi, *Misure per contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite*, p. 145.

<sup>63</sup> *Ibidem*, p. 149.

<sup>64</sup> F. Belli e F. Mazzini, *Lotta al riciclaggio del denaro sporco: una breve panoramica dell'evoluzione legislativa*, cit., p. 55.

attiva, ovvero l'obbligo di inviare segnalazioni riguardanti operazioni sospette da parte degli istituti finanziari agli organi di controllo <sup>65</sup>.

Il reato di riciclaggio è disciplinato e perseguito nel nostro ordinamento dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter*, ma soltanto in seguito all'individuazione dei reati presupposto. Questo ha comportato dei limiti, sia di natura interpretativa, sia di compatibilità con le disposizioni internazionali <sup>66</sup>. Di conseguenza il legislatore è dovuto intervenire, modificando alcune disposizioni dei due articoli. La legge 9 Agosto 1993, n. 328 ha modificato l'art. 628-*bis* adeguandolo alle disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 1990. Il testo attuato dalla legge 328/1993 è fondamentalmente quello ancora oggi in vigore <sup>67</sup>. La nuova formulazione si è concentrata principalmente sulla dissimulazione dell'origine delittuosa dei proventi <sup>68</sup>. Quindi per esservi incriminazione, il soggetto deve aver volontariamente agito con l'intento di procurare a sé o a terzi un profitto o ad aiutare gli autori del denaro ad ottenere un profitto dal reato <sup>69</sup>. La legge 382/1993 ha emendato anche l'art. 328-*ter*. Il legislatore ha voluto specificatamente criminalizzare la fase del "lavaggio" dei capitali, quindi il momento esatto in cui questi vengono reimmessi nei circuiti finanziari <sup>70</sup>. Pertanto, data la norma, commette il delitto di «impiego di danaro, beni o altre

---

<sup>65</sup> G. Amato, *Il discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti*, «Gnosis», n. 2, 2010, p. 37.

<sup>66</sup> Era necessario fornire le prove della consapevolezza del soggetto circa la provenienza delle utilità dai reati indicati affinché si potesse definire l'ipotesi criminosa di riciclaggio. Si veda A. Manna (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet, Torino, 2000, p. 78.

<sup>67</sup> U. Liguori, *L'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali*, in A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet, Torino, 2000, capp. 3-4.

<sup>68</sup> U. Liguori, *L'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali*, in A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit., p. 34.

<sup>69</sup> G. Amato, *Il discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti*, cit., p. 43.

<sup>70</sup> G. Amato, *Il discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti*, cit., p. 45.

utilità»<sup>71</sup> colui che, fuori dai casi di concorso nel reato, utilizza queste risorse in attività economiche o finanziarie; agisce volontariamente e con la consapevolezza della provenienza delittuosa.

L'ultimo atto normativo che merita un approfondimento è il D.lgs. n. 153/1997, che ha attuato la Direttiva 308/1991 CEE. Da quanto emerso in precedenza, la legge base del 1991 aveva seguito le linee guida della disciplina internazionale, ma la Direttiva e suoi nuovi principi necessitavano comunque di una conseguente completa attuazione<sup>72</sup>. Migliorando le norme antiriciclaggio, è stata fatta una distinzione tra le misure di prevenzione e quelle di repressione del crimine<sup>73</sup>. L'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) ha ottenuto, tramite la nuova legge, la funzione di controllo sulla finanza, mentre il Procuratore e la Guardia di Finanza dovevano svolgere la funzione investigativa. Il legislatore ha inoltre riorganizzato il sistema di segnalazioni delle operazioni sospette di cui all'art. 3 della Legge base. La norma è stata completamente riscritta e sono stati aggiunti gli articoli 3-bis e 3-ter riguardanti rispettivamente la segretezza delle segnalazioni e la creazione di una specifica Commissione nazionale<sup>74</sup>. Il sistema delle segnalazioni deve garantire la massima efficacia e tempestività nella trasmissione, ricezione ed analisi da parte degli organi di controllo. Allo stesso modo deve essere garantita completa riservatezza per i soggetti che hanno inoltrato la segnalazione. Si è data definitiva completezza a questo percorso con la legge n. 388/2000 che ha definitivamente istituito l'Ufficio Italiano dei Cambi quale organo di intelligence finanziaria, con il compito di ricevere e analizzare le segnalazioni di attività sospetta, inoltrate dagli istituti<sup>75</sup>.

In fine, con il decreto legge n. 474/1999 e il decreto legge n. 56/2004, sono state estese le norme dell'art. 12 della Direttiva comunitaria 2001/97/CE, la

---

<sup>71</sup> Art. 648-bis, Codice Penale.

<sup>72</sup> C. Cocuzza, *Lotta al riciclaggio. Una sfida per gli anni '90*, in *Il Fisco*, 1990, p. 78.

<sup>73</sup> S. Costa, *Implementing the new anti-money laundering directive in Europe: Legal and enforcement issues. The Italian case*, «Paolo Baffi Centre» N. 13, 2008, p. 8.

<sup>74</sup> C. Cocuzza, *Lotta al riciclaggio. Una sfida per gli anni '90*, cit., p. 81.

<sup>75</sup> S. Costa, *Implementing the new anti-money laundering directive in Europe: Legal and enforcement issues. The Italian case*, cit., p. 9.

seconda riguardante le disciplina antiriciclaggio. La riforma ha avuto grande importanza in quanto ha ampliato la funzione della regolamentazione ad una serie di attività professionali ed a particolari categorie di imprese diverse dagli istituti finanziari e creditizi; che per la loro natura ed il loro ruolo potrebbero essere particolarmente esposti alle strutture del riciclaggio <sup>76</sup>.

## **2.5 L'attuazione della terza Direttiva UE**

Il decreto legislativo 231 del 2007, definito decreto antiriciclaggio, è l'atto con cui l'Italia ha attuato la terza Direttiva dell'Unione Europea, n. 2005/60/CE in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Con questa nuova norma sono state apportate novità assolute rispetto alla verifica della clientela da parte dei soggetti destinatari delle norme e viene introdotto un nuovo modo di esaminare gli atti. La prevenzione di questi reati deve essere ottenuta tramite una collaborazione attiva da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati in operazioni finanziarie di riciclaggio <sup>77</sup>. Lo scopo della nuova direttiva europea è quello di creare un quadro giuridico più generale, coerente, equilibrato e flessibile per i soggetti interessati. L'attività richiesta dal decreto è solo quella di analizzare gli atti e la documentazione, nessuno dei destinatari deve svolgere compiti investigativi ai fini di migliorare la segnalazione delle attività sospette <sup>78</sup>. A tale compito sono deputati il Nucleo speciale di polizia valutaria e la Direzione investigativa antimafia, a loro volta coordinati dalla Unità di informazione Finanziaria (UIF) <sup>79</sup>.

---

<sup>76</sup> F. Belli e F. Mazzini, *Lotta al riciclaggio del denaro sporco: una breve panoramica dell'evoluzione legislativa*, cit., p. 65.

<sup>77</sup> E. Fiscaro, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 19.

<sup>78</sup> E. Fiscaro, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, cit., p. 20

<sup>79</sup> E. Fiscaro, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, cit., p. 22.

L'art. 2 del decreto definisce quali «azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio»<sup>80</sup> Una serie di aspetti innovativi e peculiari sono stati introdotti dalla nuova formulazione<sup>81</sup>. In primo luogo, viene dato ampio risalto al profilo territoriale sul quale viene commesso il c.d. illecito. Il secondo comma dispone che il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro stato comunitario di un paese terzo<sup>82</sup>. In secondo luogo, viene data una grande esposizione dell'elemento soggettivo del reato, ovvero deve essere rilevato l'elemento intenzionale alla base del crimine, e inoltre la finalità dell'attività di riciclaggio, quali «circostanze di fatto obiettive»<sup>83</sup>.

Ultimo aspetto particolare da evidenziare è dato dalle definizioni dell'art. 2 del decreto 231/2007, che non coincidono con quelle presenti nel nostro codice penale, ma questo aspetto è stato ovviato dall'incipit dell'articolo: «ai soli fini del presente decreto»<sup>84</sup>. La legge, recependo la direttiva dell'unione, non ha voluto emandare le fattispecie criminose già presenti nell'ordinamento, ma si è limitata ad individuare un più ampio ambito di applicazione dei relativi obblighi<sup>85</sup>.

Dall'analisi della Direttiva e del conseguente decreto, è necessario sottolineare come il momento principale di tutto il processo contro il riciclaggio sia il contatto con il cliente. La struttura portante della normativa che regola il sistema di prevenzione e controllo delle operazioni è la necessità della conoscenza della clientela, il c.d. requisito *know your client*<sup>86</sup>. Questi, però sono stati declinati in modo fortemente diverso nel nuovo decreto. Si è passati da un

---

<sup>80</sup> Articolo 2, Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, N. 231.

<sup>81</sup> S. Costa, *Implementing the new anti-money laundering directive in Europe: Legal and enforcement issues. The Italian case*, cit., p. 12.

<sup>82</sup> R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Giappichelli Editore, Torino, 2011., p. 44.

<sup>83</sup> *Ibidem*, p. 45.

<sup>84</sup> Articolo 2, Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, N. 231.

<sup>85</sup> E. Fiscaro, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, cit., p. 27.

<sup>86</sup> E. Fiscaro, *Antiriciclaggio: novità normative*, «I quaderni della Fondazione Italiana del Notariato», N. 2, 2008, p. 1.

obbligo di identificazione ad un dovere di verifica prolungato nel tempo<sup>87</sup>. La *Costumer due diligence*, disciplinata dal Titolo Secondo della Direttiva n. 2005/60/CE, è caratterizzata da un'applicazione variabile, che si base sul calcolo del rischio, secondo aspetto innovativo della nuova normativa. Il compito dei soggetti interessati supera la mera identificazione e diviene un'attenta valutazione delle transazioni svolte nel corso del rapporto, per poter poi rilevare eventuali operazioni sospette da segnalare<sup>88</sup>. Questa differenza fondamentale con la legislazione precedente rende necessaria una idonea proceduralizzazione e un'elevata integrazione nei processi operativi dei soggetti obbligati<sup>89</sup>.

La seconda novità del nuovo regime normativo è data dalla valutazione del rischio delle operazioni e dei soggetti, quale nuovo principio per determinare estensione e profondità del contenuto degli obblighi di verifica<sup>90</sup>. Gli enti e i soggetti del decreto devono essere in grado di dimostrare, alle autorità di vigilanza, alla Banca d'Italia, alla Consob, all'Ivass, così come agli ordini professionali che le misure adottate siano adeguate all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo<sup>91</sup>. Per la valutazione del rischio, tutti i soggetti, enti o persone, dovranno applicare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legge, le disposizioni che verranno emanate dalle autorità di vigilanza, ma in primo luogo i criteri della Direttiva. Con riferimento al cliente devono essere valutate: natura giuridica; attività svolta; condotta tenuta al momento del compimento dell'operazione, dell'instaurazione del rapporto o della prestazione professionale; area geografica di residenza della controparte. In riferimento all'operazione: tipologia della stessa, modalità di svolgimento dell'operazione; ammontare; frequenza delle operazioni e durata del rapporto; ragionevolezza

---

<sup>87</sup> E. Fiscaro, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, cit., p. 24.

<sup>88</sup> E. Fiscaro, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, cit., p. 27.

<sup>89</sup> *Ibidem*, p. 27.

<sup>90</sup> E. Fiscaro, *Antiriciclaggio: novità normative*, cit., p. 5.

<sup>91</sup> *Ibidem*, p.5

dell'operazione o del rapporto continuo; area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo <sup>92</sup>.

Le nuove disposizioni sono più dettagliate e consentono grazie all'approccio basato sul rischio il c.d. «*risk based approach*», una maggiore flessibilità. Gli obblighi di identificazione possono essere differenziati secondo il rischio connesso a determinati soggetti, prodotti o transazioni <sup>93</sup>. La valutazione del rischio viene posta in essere dopo aver svolto l'identificazione del cliente e nel momento in cui inizia il rapporto, non più al momento della segnalazione delle operazioni sospette <sup>94</sup>. La possibilità dell'anticipazione è correlata alla possibilità di una *Customer due diligence* semplificata. Infatti, il decreto prevede che nei casi in cui si è valutato un rischio minore, ai sensi dell'art. 11, gli obblighi di diligenza sono semplificati. In altri casi, sempre secondo l'art. 11, comma 5, è stata data la facoltà ai singoli stati di attuare misure ritenute idonee, secondo la loro discrezionalità <sup>95</sup>.

## 2.6 Internet e il riciclaggio

Per concludere questo capitolo vorrei analizzare, seppur brevemente, le opportunità di riciclaggio proprie di internet. Essendo internet il mezzo di comunicazione più rapido, potente e diffuso del mondo, la sua propagazione ha creato da un lato una grande opportunità, dall'altro un'ulteriore complicazione per la lotta contro questo crimine. Le caratteristiche stesse del web si prestano perfettamente ai bisogni dei criminali internazionali per lo svolgimento delle proprie attività illegali. In particolare: l'anonimato delle varie parti della transazione, la rapidità che i collegamenti internet permettono, la connessione se pure virtuale fra gli individui attivi nell'operazione, che permette loro di trovarsi

---

<sup>92</sup> Articolo 20, Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, N. 231.

<sup>93</sup> R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, cit., p. 51.

<sup>94</sup> E. Fiscaro, *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, cit., p. 32.

<sup>95</sup> R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, cit., p. 54.

in punti opposti del pianeta. Tutto ciò aiuta in modo sostanziale i criminali ad eludere gli organi di polizia <sup>96</sup>.

Le conseguenze di un uso di questo genere di internet sono molteplici, prima di tutto di tipo sociale, ma sono ancora più dannose quelle economiche, in quanto possono causare conseguenze stabilizzanti per gli equilibri economici e finanziari<sup>97</sup>. La possibilità di avviare imprese tramite l'utilizzo di fondi illeciti, oltre alla primaria funzione di ripulirli, comporta un grado di concorrenzialità difficilmente eguagliabile<sup>98</sup>.

Le transazioni finanziarie che utilizzano la rete come strumento di contatto mettono a disposizione organizzazioni criminali e terroristiche una lunga serie di strumenti adatti al riciclaggio, con un più alto grado di successo e in continuo sviluppo. La vera rivoluzione è avvenuta con la creazione della moneta elettronica, i c.d. *bitcoin*. Questi mezzi comportano una più alta difficoltà per le forze di polizia di collegare i capitali illeciti con il riciclatore. Inoltre mantengono le caratteristiche tipiche della moneta quali: convertibilità, anonimato, trasferibilità; con l'aggiunta però di maggior flessibilità e minori costi di transazione <sup>99</sup>.

Data la disponibilità di ogni genere di prodotto e servizio, di strumenti utili ed efficaci per il riciclaggio; ma soprattutto per una legislazione molto debole e lasciva che non è stata in grado di reagire ai rischi derivanti dalla globalizzazione economica, la criminalità organizzata internazionale ha iniziato a sfruttare internet <sup>100</sup>. Ne consegue che il web si è rivelato, per tutti questi aspetti, una sorta di zona franca per le attività criminali, dove con costi molto ridotti e

---

<sup>96</sup> S. Screpanti, *Riflessi operativi di internet*, in «Rivista G.d.F» 1999, pp. 1439-1440.

<sup>97</sup> S. Screpanti, *Riflessi operativi di internet*, cit.

<sup>98</sup> L. Cuomo e R. Razzante, *La nuova disciplina dei reati informatici*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, pp. XIV-514.

<sup>99</sup> L. Cuomo e R. Razzante, *La nuova disciplina dei reati informatici*, cit., p. 56.

<sup>100</sup> L. Cuomo e R. Razzante, *La nuova disciplina dei reati informatici*, cit., p. 59.



anonimato quasi garantito, le organizzazioni hanno potuto per anni aggirare le leggi ed i controlli, raggiungendo i proprio fini <sup>101</sup>.

La nuova dimensione criminale di internet ha portato ad un rafforzamento della legislazione riguardante controllo e trasparenza dei movimenti di capitale in rete. Sono state avviate cooperazioni internazionali, sia sul piano legislativo, che su quello di prevenzione tra gli organismi operativi. In Italia nel 2010, con il D.lgs. 27 Gennaio 2010, è stata recepita la Direttiva 2007/64/CE, che ha il fine di ridisegnare il sistema di trasferimenti elettronici dei fondi, vi è stata inserita una norma che obbliga agli adempimenti antiriciclaggio gli istituti di pagamento elettronico <sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> Rapporto GAFI, *La moneta elettronica*, Novembre 2010.

<sup>102</sup> R. Razzante, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, cit., p. 74.

## CAPITOLO 3

### **Il Patriot Act:**

Una particolare legge antiriciclaggio

#### **3.1 Definizione del Patriot Act**

“*The USA Patriot Act*” - il cui nome completo è “*Uniting and strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001*”<sup>103</sup> - è una legge federale statunitense del 26 Ottobre 2001<sup>104</sup>.

Questa legge venne approvata in un momento storico molto particolare per gli Stati Uniti, in quanto è considerata la risposta del governo americano all’attacco terroristico del 11 Settembre 2001. In quel giorno, come è noto, quattro aerei vennero dirottati contro vari bersagli, da parte di diciannove terroristi di Al-Qaeda, causando la morte di 2974 vittime<sup>105</sup>. Di fronte ad un evento così drammatico, il governo statunitense doveva rispondere in maniera proporzionale e tempestiva, era necessario dare un segnale forte e chiaro, in particolar modo ai cittadini che non si sentivano più protetti.

In meno di sei settimane, senza alcun dibattito pubblico e con una discussione minima al Congresso ed al Senato<sup>106</sup>, è stato approvato questo

---

<sup>103</sup> Legge pubblica N. 107-56, approvata dal 107esimo Congresso, prima sessione, 26 Ottobre 2001. Il titolo significa «unire e rinforzare l’America fornendo gli appropriati strumenti per intercettare e bloccare il terrorismo».

<sup>104</sup>*Ibidem*.

<sup>105</sup> O. Sacchelli., “11 Settembre: tutti i numeri della strage”, Il Giornale, <http://www.ilgiornale.it>, 2011.

<sup>106</sup>D ’Estree C. and Busby L. Andrew, *U.S response to the events of September 11,2001; The USA Patriot Act, TITLE 3*, D ’Estree C. in V. P. Nanda ( eds.), *Law in the War on International Terrorism*, published and distributed by Transnational Publishers Inc., New York, 2005, p. 107.

importantissimo atto. All'interno della legge vi sono varie proposte molto controverse in materia di privacy che, non erano mai state accettate dal legislatore, ma, dato il momento di estrema urgenza, si è ritenuto opportuno approvarle <sup>107</sup>.

Il *Patriot Act* è composto da 10 Titoli e il suo scopo dichiarato è quello di contrastare il terrorismo potenziando gli strumenti investigativi e di controllo, rafforzando le misure di sicurezza. Ogni titolo tratta un argomento ed una sfera diversa. Gli americani hanno accettato di buon grado questa legge, dato il diffuso sentimento di terrore scaturito dagli attentati. Tuttavia, potrebbero non aver capito appieno quanto questo atto vada ad influire sulla sfera delle libertà personali. Viene accresciuta notevolmente la possibilità di svolgere controlli in netto contrasto con la privacy, quali: intercettazioni telefoniche e telematiche di ogni tipo, l'uso di tecnologie avanzate per la raccolta dei dati personali (dalla cartella clinica a ogni movimento bancario), il prelevamento delle impronte digitali nelle biblioteche e la possibilità di effettuare perquisizioni senza un mandato del giudice; tutto questo all'insegna della priorità della sicurezza nazionale <sup>108</sup>.

### **3.2 La regolamentazione finanziaria**

La parte del *Patriot Act* che interessa questo elaborato è il Titolo Terzo, il cui nome recita: "Legge per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 2001" <sup>109</sup>.

Il mito della sicurezza americana, unica nazione a non essere mai stata invasa, è crollato. Il governo ha dovuto velocemente cercare soluzioni e anche il

---

<sup>107</sup>D 'Estree C. and Busby L. Andrew, *U.S response to the events of September 11,2001; The USA Patriot Act, TITLE 3*, cit. p. 107.

<sup>108</sup> <http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista8.nsf/ServNavig/28>, *Stati Uniti d'America; Patriot Act*, « Gnosis », volume n. 8, 03/2006.

<sup>109</sup> <http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista8.nsf/ServNavig/28>, *Stati Uniti d'America; Patriot Act*, «Gnosi», volume n. 8, 03/2006.

mercato azionario è stato obbligato a sottostare alle nuove norme. Il Titolo Terzo di questo atto così complesso, e con molte implicazioni per l'intero corpo legislativo statunitense precedente, è dedicato interamente alla regolamentazione del sistema finanziario americano. L'atto ha avuto effetti sul modo in cui i flussi di capitale arrivano negli Stati Uniti. Le nuove disposizioni hanno creato nuovi requisiti necessari per poter avere accesso al sistema finanziario, per gli istituti americani e stranieri, per i cittadini e per i lavoratori migranti <sup>110</sup>. La nuova legislazione è stata istituita per rintracciare i fondi del terrorismo tramite il riciclaggio di denaro e altri strumenti finanziari, ma ha provocato effetti molto più ampi. Tramite questa nuova legislazione sono cambiati i paradigmi sia della finanza domestica sia del mercato internazionale <sup>111</sup>.

Nel testo dell'atto, all'Art. 301, comma b, n. 1, si riconosce l'esistenza di misure e provvedimenti ormai obsoleti e inadeguati per contrastare il riciclaggio internazionale, in particolare quando sono coinvolti istituti di credito stranieri, soggetti internazionali o altre nazioni. Punto fondamentale risulta essere la trasparenza, nelle operazioni finanziarie. La presenza di funzionari corrotti in governi stranieri riduce la possibilità di rintracciare il flusso di denaro riciclato. I meccanismi finanziari globalizzati legittimi vengono sovvertiti dagli individui dediti al riciclaggio del denaro proveniente da attività illegali e criminali <sup>112</sup>.

Lo strumento principale che permette alle organizzazioni criminali tali attività si identifica nei *centri offshore* <sup>113</sup>. Concepiti per fornire anonimato, questi paradisi

---

<sup>110</sup>Nina J. Crimm, *The Moral Hazard of Anti-Terrorism Financing Measures: A Potential to Compromise Civil Societies and National Interests*, St.John's University, «Studies Research Papers Series», Ottobre 2008 p. 605.

<sup>111</sup>D 'Estree C. and Busby L. Andrew, *U.S response to the events of September 11,2001; The USA Patriot Act, TITLE 3*, cit. p. 108.

<sup>112</sup>Stuart Croft, *Culture, Crisis and America's War on Terror*, Cambridge University Press, 2006 p. 65.

<sup>113</sup>Letteralmente "fuori dalle acque territoriali", sono luoghi che offrono condizioni particolarmente attraenti per gli investitori internazionali e caratterizzati da normative che disciplinano meno restrittivamente le attività economiche. La riservatezza che questi offrono agli istituti di credito è spesso al centro di dibattiti sulla volontà di favorire attività illecite come l'evasione e il riciclaggio,

fiscali adottano regimi normativi e di controllo inadeguati al fine di fornire gli strumenti necessari per dissimulare la titolarità ed i movimenti di denaro. Questi paradisi fiscali rendono molto difficile, per la polizia e gli organi di controllo, risalire ai fondi della criminalità <sup>114</sup>.

Le finalità del Titolo sono enunciate nel comma 2 del Art. 302: “Aumentare l’efficacia delle misure statunitensi al fine di prevenire, individuare e perseguire coloro che praticano il riciclaggio internazionale e finanziano il terrorismo” <sup>115</sup>.

Gli Stati Uniti, al fine di analizzare i possibili strumenti volti a soddisfare gli obiettivi posti dall’art. 302, hanno deciso di migliorare il proprio sistema giuridico-investigativo, così che questo potesse essere il punto di partenza per raggiungere un più alto grado di efficienza <sup>116</sup>. In particolare tutte le disposizioni introdotte dal *Patriot Act* dovrebbero fornire gli strumenti necessari affinché le transazioni bancarie, le relazioni finanziarie e la relativa gestione non violino le norme già vigenti in materia di riciclaggio. Tra le quali vi sono: il Titolo 31, Capitolo 53, sottocapitolo 2 del Codice degli Stati Uniti, dell’ Art 21 della Legge Federale di Assicurazione dei Depositi, del Titolo 1 Capitolo 2 della legge 91-508 e la Legge sul Controllo del Riciclaggio di Denaro del 1986 <sup>117</sup>.

Il secondo aspetto a cui viene data grande importanza deriva direttamente dalla dimensione internazionale della battaglia che si sta affrontando <sup>118</sup>. Nell’atto è stata deliberatamente posta tra gli articoli la necessità di sottoporre a maggiori controlli le giurisdizioni estere, gli istituti finanziari operanti fuori dai confini statunitensi e tutte quelle categorie di transazioni e di conti bancari che forniscono determinate e palesi opportunità per scopi criminosi. Il Ministro del

---

<http://www.investopedia.com/terms/o/offshore.asp>.

<sup>114</sup> Legge Pubblica 107-56, 26 Ottobre 2001, Art.302, comma a, n 4.

<sup>115</sup> Legge Pubblica 107-56, 26 Ottobre 2001.

<sup>116</sup> Nina J. Crimm, *The Moral Hazard of Anti-Terrorism Financing Measures: A Potential to Compromise Civil Societies and National Interest*, cit., p. 607.

<sup>117</sup>J. Walters, *Anti-money laundering and counter-terrorism financing across the globe : a comparative study of regulatory action*, Canberra, Australian Institute of Criminology, 2011, p. 12.

<sup>118</sup> Legge pubblica N. 107-56, Art. 311.

Tesoro ha ottenuto in questo modo un più ampio potere decisionale nell'adozione di contromisure per problemi inerenti al riciclaggio presentati da singoli Stati stranieri, dai suoi istituti finanziari e alcune transazioni internazionali <sup>119</sup>.

Infine il Ministro, così come i vari organi di controllo addetti, ha acquisito la capacità di monitorare tramite regolamenti, raccomandazioni o più semplici pareri, gli istituti finanziari nazionali operanti in particolari giurisdizioni estere o in Stati stranieri <sup>120</sup>. Allo stesso modo possono essere obbligati gli istituti finanziari, in tutte le loro componenti – dal management all'intermediario fino all'operatore allo sportello – a riportare potenziali transazioni di riciclaggio.

Il Titolo Terzo del Patriot Act è suddiviso in tre Sottotitoli che verranno analizzati di seguito.

### **3.3 Contrasto Internazionale del riciclaggio e relative misure**

Il Sottotitolo A, di cui l'art. 311 è la parte dell'atto che più di ogni altra ha avuto forti implicazioni sul commercio e sulla sua dimensione internazionale <sup>121</sup>. I soggetti maggiormente colpiti risultano essere le banche e ogni altro tipo di istituto finanziario. La normativa ha incrementato ogni standard di trasparenza e tracciabilità tramite i cosiddetti “*Know Your Client standard*” <sup>122</sup>, ovvero l'obbligo di presentare esaustive informazioni sulla propria identità, richieste a qualsiasi soggetto o istituto abbia intenzione di svolgere attività finanziarie con gli Stati Uniti <sup>123</sup>. Bisogna notare che il Titolo Terzo del

---

<sup>119</sup>J. Walters, *Anti-money laundering and counter-terrorism financing across the globe : a comparative study of regulatory action*, cit., p. 13

<sup>120</sup>Legge pubblica N. 107-56, 26 Ottobre 2001, Artt. 313, 314, 351, 352, 358

<sup>121</sup>D 'Estree C. and Busby L. Andrew, *U.S response to the events of September 11,2001; The USA Patriot Act, TITLE 3*, cit. p. 109.

<sup>122</sup>Eric J. Gouvin, *Bringing Out the Big Guns: The USA Patriot Act, Money Laundering, and the War on Terrorism*, Western New England University School of Law, «Baylor Law Review», Vol. 55, 2003 (p. 955)

<sup>123</sup>D 'Estree C. and Busby L. Andrew, *U.S response to the events of September 11,2001; The USA Patriot Act, TITLE 3*, cit. p. 109.

Patriot Act però non si è applicato solo al terrorismo ma ad ogni attività criminale che avrebbe potuto servirsi di denaro “ripulito”. La sua area di interesse è stata molto più ampia ed ha riguardato sia la finanza domestica sia la finanza internazionale. Il Segretario del Tesoro, di cui all’art. 311, ha ottenuto la facoltà di gestire in prima persona nuovi aspetti del sistema finanziario. Egli ha potere discrezionale sulla scelta di determinati partner finanziari, così come l’esclusione di altri, qualora si sospetti anche un minimo coinvolgimento in attività illecite. Il Ministro del Tesoro può richiedere regolamentazioni particolari a sua completa discrezionalità, che possono differire da un istituto all’altro nei confronti di agenzie finanziarie straniere che intrattengono rapporti finanziari negli Stati Uniti<sup>124</sup>.

Tra le molteplici tipologie di istituti finanziari, il Patriot Act ha trattato con particolare attenzione e molta efficacia: i *correspondent accounts*, ossia i conti di corrispondenza, e le *shell banks*, le banche senza una sede fisica in alcun paese. L’art. 313 vieta categoricamente la presenza di conti di corrispondenza con queste categorie di istituti finanziari, mentre non dichiara fuorilegge tale tipologia di conti tra una banca straniera ed un istituto finanziario americano. Viene però specificato che le banche estere per poter continuare a fruire di questa tipologia di risorsa devono pagare un “*admission price*”<sup>125</sup>, un sorta di pegno per attestare la loro estraneità da ogni attività illecita. Infatti, una delle richieste che più frequentemente viene fatta agli istituti stranieri è quella di sottoporsi ai mezzi di controllo e di investigazione federali alla stregua di ogni altro istituto statunitense.

---

<sup>124</sup> Legge pubblica N. 107-56, 26 Ottobre 2001, Art. 311.

<sup>125</sup> A. Rueda, *International Money Laundering Law Enforcement and the USA Patriot Act of 2001*, 10 MSU-DCL. INTL L. 141, 2001.

L' art. 319 rispecchia la volontà del legislatore di munirsi di strumenti di controllo, e per questo è stata istituita la possibilità di confiscare tutti i fondi e gli *asset* <sup>126</sup> qualora derivino dal riciclaggio. L'articolo si applica anche ai fondi presenti in conti di corrispondenza accessi negli Stati Uniti da istituti stranieri. Le autorità statunitensi possono congelare i fondi stranieri se presenti su di un conto di una banca che possiede a sua volta un "*inter-bank account*" <sup>127</sup>. Inoltre, l'atto concede al Ministro della Giustizia il potere di citare in giudizio banche straniere che detengono, per l'appunto, conti di corrispondenza, sotto la minaccia che qualora la banca in questione non si presenti a rispondere, tutti i conti correnti accessi presso istituti statunitensi vengano chiusi. Come si evince dalla parole del senatore Paul Serbones, la volontà statunitense è benchiara: "[...] siate preparati. Se volete usare il nostro sistema finanziario, dovete operare in ottemperanza alla legge Americana" <sup>128</sup>.

### 3.4 Modifiche al *Bank Secrecy Act*

Il fine principale del Sottotitolo B del *Patriot Act* è quello di modificare il *Bank Secrecy Act* (da qui in avanti: BSA) <sup>129</sup> per fornire la base normativa

---

<sup>126</sup> In finanza è considerato un asset una qualunque risorsa, tangibile o intangibile che possa essere controllata e posseduta al fine di creare valore.

Il denaro stesso può essere considerato un asset.  
<http://www.investopedia.com/terms/a/asset.asp>.

<sup>127</sup>Un conto interbancario è un deposito presso un istituto, che lo detiene per conto un altro istituto. Nella maggior parte dei casi la banca per la quale è tenuto il conto è una banca di corrispondenza o fittizia.  
<http://www.investopedia.com/terms/i/interbank-deposits.asp>

<sup>128</sup> Verbale del Congresso n.147 S 11041, 25 Ottobre 2001.

<sup>129</sup> *The Bank Secrecy Act* del 1970, è un atto legislativo statunitense che al fine di impedire che le attività criminali si servano degli istituti finanziari per scopi illeciti, richiede a questi di cooperare con gli enti governativi di controllo per la lotta al riciclaggio. Nello specifico tutti gli istituti devono registrare e riportare ogni acquisto in contanti di titoli o altri strumenti finanziari per un valore superiore ai 10mila dollari.

[http://www.investopedia.com/terms/b/bank\\_secrecy\\_act.asp](http://www.investopedia.com/terms/b/bank_secrecy_act.asp)



necessaria alla scoperta di fondi riciclati <sup>130</sup>. La parte principalmente migliorata è stata la Sezione 5318 del BSA che indicava la conformità alle norme, la possibili deroghe e i casi in cui il Tesoro poteva citare in giudizio un soggetto o in istituto sospetto <sup>131</sup>. Con l'attuazione del Titolo Terzo sono così state forniti nuovi e significativi strumenti, al fine di rendere maggiormente trasparenti aspetti delle finanza americana che non lo erano in precedenza con il BSA.

L'art. 321 ha ampliato il campo di applicazione della regolamentazione ad istituti e strumenti finanziari che invece erano rimasti esclusi dal BSA; quali: *commodities dealers* <sup>132</sup>, agenzie per il trasferimento di denaro ed i casinò. L'atto ha creato l'obbligo per questi soggetti di raccogliere i "Suspicious Activity Reports" (SARs).

I *Suspicious Activity Reports* sono una delle due tipologie di resoconto che le banche sono obbligate ad inoltrare agli organi competenti del controllo quali il Ministero del Tesoro. Inizialmente l'unico resoconto era il "*Currency Transaction Report*" (CTR), che obbligava le banche a registrare ogni transazione di qualsiasi tipo per un ammontare superiore a 10 mila dollari. In un secondo momento, nel 1996, data la debolezza dei *Currency Transaction Report* sono stati introdotti e resi obbligatori i *Suspicious Activity Report* <sup>133</sup>.

L'introduzione del Sottotitolo B ha prodotto una nuova disciplina per le industrie della finanza che devono agire in conformità con tutte le nuove regole del post 11 Settembre, la difformità dalla legge può comportare ingenti sanzioni. Alcuni esempi: nel Dicembre 2002 la Western Union è stata multata per 8

---

<sup>130</sup> George A. Lyden, *The International Money Laundering and Abatement And Anti-Terrorist Financing Act of 2001* vol.8, art.7 «Fordham Journal of Corporate & Financial Law», 2003, p. 222

<sup>131</sup>D 'Estree C. and Busby L. Andrew, *U.S response to the events of September 11, 2001; The USA Patriot Act, TITLE 3*, cit. p. 113.

<sup>132</sup> Sono traders specializzati nell'investimento in merci, quali oro, diamanti o petrolio. <http://www.investopedia.com/terms/c/commodity-trader.asp>

<sup>133</sup> E. Takats, *A Theory of "Crying Wolf": The Economics of Money Laundering Enforcement*, «IMF Working Paper», 2007, p. 8.

milioni di dollari <sup>134</sup>, la Riggs Bank nel 2004 ha dovuto pagare 24 milioni <sup>135</sup>. La multa più cara, 80 milioni di dollari, è stata addebitata alla ABN-AMRO nel 2005 <sup>136</sup>, per aver violato il BSA ed il *Patriot Act*.

Questa nuova e più restrittiva regolamentazione è stata adottata con lo scopo di rafforzare la disciplina in materia di riciclaggio. La decisione di introdurre sanzioni per gli istituti che vengono meno all'obbligo di trasmissione di *Suspicious Activiy Repor* o *Currency Transaction Report*, però, è stata vista come un possibile rischio. In quanto per non incorrere in sanzioni gli istituti potrebbero creare il problema dell' *over-reporting*. Lo stesso Congresso ha riconosciuto come questa prassi potrebbe rendere l'intero meccanismo meno efficace <sup>137</sup>. Questa teoria ha preso il nome di *crying wolf* <sup>138</sup> e afferma appunto come il valore dei reports venga diluito e svanisca di fronte ad una prassi che vede le banche, impaurite dal rischio di essere multate, riportare transazioni del tutto normali al solo fine di non attirare l'attenzione del Dipartimento di Giustizia.

Di seguito, un grafico sulla quantità di resoconti inoltrati dagli istituti finanziari al *FinCen*: l'organo di controllo dei reati finanziari <sup>139</sup>. Si può notare come i report siano aumentati, circa triplicati dal 2001, anno dell'emanazione del *Patriot Act*, al 2005.

---

<sup>134</sup> State of New York Banking Departure, conferenza stampa. <http://www.banking.state.ny.us/pr021218.htm>.

<sup>135</sup>E. Takats, *A Theory of "Crying Wolf": The Economics of Money Laundering Enforcement*, cit., p. 8.


<sup>136</sup>*Ibidem*, p. 9.

<sup>137</sup>Eric J. Gouvin, *Bringing Out the Big Guns: The USA Patriot Act, Money Laundering, and the War on Terrorism*, cit., p. 973.

<sup>138</sup> E. Takats, *A Theory of "Crying Wolf": The Economics of Money Laundering Enforcement*, cit., p. 4.

<sup>139</sup>*Ibidem*, p. 28.

## Suspicious Activity Reports



### 3.5 Reati valutari e tutele

Il Sottotitolo C, l'ultimo del *Patriot Act*, conta 6 articoli ed ha introdotto nuovi reati valutari. Gli scopi, così come sottolineato dal Congresso degli Stati Uniti, sono: rendere la pratica di contrabbandare grandi quantità di denaro un reato; autorizzare la confisca di denaro contante o in strumenti finanziari derivanti dal contrabbando; rimarcare la gravità del contrabbando di denaro <sup>140</sup>.

---

<sup>140</sup>D 'Estree C. and Busby L. Andrew, *US response to the events of September 11,2001; The USA Patriot Act, TITLE 3*, cit. p. 115.

Le nuove leggi hanno reso illegale contrabbandare deliberatamente una cifra superiore ai dieci mila dollari in denaro contante o in qualsiasi altro strumento monetario e finanziario all'interno degli Stati Uniti con l'intento di aggirare le leggi valutarie rendendo questi capitali, qualora scoperti possibili di confisca <sup>141</sup>. La trasparenza nelle transazioni è diventato un requisito primario e fondamentale.

Il Sottotitolo C rende illegale, inoltre, gestire agenzie non autorizzate per la trasferimento di denaro, per tale crimine è stata prevista una pena di cinque anni di carcere <sup>142</sup>. L'istituzione di questo nuovo reato è particolarmente indirizzata a quelle agenzie di trasmissione conosciute in America come "Hawalas" <sup>143</sup>, le quali hanno avuto un grande incremento nel loro numero nell'economia globalizzata. Questa tipologia di agenzia di trasferimento del denaro è molto usata negli Stati Uniti e proprio per questo sono molto diffuse. È possibile trovarne all'interno di agenzie di viaggio, così come nel negozio della frutta. La maggiore presenza nelle zone con un alta percentuale di emigranti, stabilitisi in America, è dovuta al fatto che le "Hawalas" vengono usate da questi per spedire i risparmi alle famiglie nel paese di origine, in quanto hanno costi minori dei canali finanziari ufficiali <sup>144</sup>.

---

<sup>141</sup> Legge pubblica N. 107-56, 26 Ottobre 2001, Art. 371.

<sup>142</sup>D 'Estree C. and Busby L. Andrew, *U.S response to the events of September 11,2001; The USA Patriot Act, TITLE 3*, cit., p. 118.

<sup>143</sup> Sono un sistema di trasferimento di denaro al di fuori dei canali finanziari regolati. Sono caratterizzati dal fatto che non c'è alcun movimento effettivo di denaro, in quanto è basato sulla fiducia e sull'onore di mediatori provenienti dal Medio Oriente, Corno d'Africa, e sudest Asiatico.  
<http://www.investopedia.com/terms/h/hawala.asp>.

<sup>144</sup>D 'Estree C. and Busby L. Andrew, *U.S response to the events of September 11,2001; The USA Patriot Act, TITLE 3*, cit. p. 115.

Nel corso del dibattito per l'approvazione del *Patriot Act*, il membro del Congresso John LaFalce del collegio di New York affermava: «Il Patriot Act deve prendere le redini dell'operazione contro le Hawalas, richiedendo che queste si registrino all'amministrazione o si preparino a procedimenti penali»<sup>145</sup>. Il dibattito sull'argomento si è basato principalmente sul fatto che, le prove raccolte dimostrano come un numero minimo di queste agenzie alternative per il trasferimento di denaro partecipino al riciclaggio, e che un numero ancora minore di *Hawalas* sia coinvolto nel finanziamento del terrorismo. Paradossalmente esistono molte più prove che dimostrano il coinvolgimento dei sistemi bancari tradizionali, o l'uso dei più accurati strumenti finanziari, in attività criminali. Nonostante ciò è stato deciso di scagliare tutta la forza investigativa federale contro le *Hawalas*.

### 3.6 Le Critiche

Una delle prime critiche ad aver colpito il Titolo Terzo è stata la denuncia da parte del Direttore dell'organo per la Supervisione e la Regolamentazione della Finanza della *Federal Reserve*, Richard Spillenkothen, che affermava: «Money used to finance terrorism does not always originate from criminal sources. Rather, it may be money derived from legitimate sources that is then used to support crimes»<sup>146</sup>. Il Direttore Spillenkothen puntava l'attenzione su quello che potremmo definire un vizio di approssimazione; affermando come i fondi del terrorismo non derivano obbligatoriamente ed in ogni caso da attività illecite, ma possono essere fondi derivanti da attività perfettamente legali che poi vengono usati in un secondo momento per scopi criminali<sup>147</sup>.

---

<sup>145</sup> Verbale del Congresso n. 147 H 7202, 2001.

<sup>146</sup> Dichiarazione di Richard Spillenkothen, durante un audizione della commissione "*Banking, Housing and Urban Affairs*" del Senato statunitense, 29 Gennaio 2002.

<sup>147</sup> *Ibidem*.

Dopo aver letto e analizzato il testo di questa legge non è difficile immaginare un'investigazione statunitense che possa finire con il violare l'integrità sovrana di uno stato, o che possa forzarlo ad andare contro le proprie stesse regole in materia di segreto bancario, o ancora contro il suo sistema finanziario; il tutto per poter ottemperare alle leggi statunitensi e continuare a svolgere le normali attività economiche con l'America. Potrebbe rivelarsi una mossa azzardata e controproducente, ed è infatti un aspetto tutt'ora altamente controverso. Le parole pubblicate della *Federalist Society* sono più che esaurienti, gli autori, J. Rockett e B. Ely, hanno esposto il timore che la determinazione espressa dal Governo degli Stati Uniti nel combattere il terrorismo internazionale tramite la lotta al riciclaggio potesse diventare controproducente nelle relazioni economiche<sup>148</sup>. In particolare modo è stato evidenziato come non sia possibile forzare, tramite l'imposizione di norme, uno Stato straniero a perseguire i medesimi obiettivi, qualora questo non voglia farlo di sua spontanea volontà. L'articolo chiudeva così: «Infatti la probabilità di successo del Titolo Terzo sotto questo aspetto sono molto remote. Nel frattempo il costo per la nostra economia sarà altissimo»<sup>149</sup>.

Il secondo problema concerne cosa fare con i fondi effettivamente derivanti da attività illegali e scoperti. Risulta essere abbastanza chiaro che non possono essere restituiti ai criminali. La prassi prevede il sequestro, ma è qui che scaturì il problema: cosa si sarebbe dovuto fare di questi fondi. Tramite quale meccanismo si sarebbero potuti rendere nuovamente disponibili, chi avrebbe avuto accesso ai fondi una volta tornati disponibili. Potrebbero essere dati alle famiglie delle vittime del 11 Settembre, potrebbero finire nelle casse del governo o potrebbero finanziare le operazioni antiterrorismo. Come renderli disponibili e cosa farne è rimasto uno dei punti più lacunosi dell'intero corpo legislativo del Patriot Act,

---

<sup>148</sup>J. Rockett e B. Ely, *A Different Perspective of the USA Patriot Act Title 3*, presso [www.Fed-Soc.org](http://www.Fed-Soc.org).

<sup>149</sup>*Ibidem*.

come si può vedere dall'esperienza degli *assets* sequestrati al dittatore Mobuto Sese Seko <sup>150</sup>.

---

<sup>150</sup> R. Thurov, *Frozen Terrorist Funds May Not Thaw Easily; Who Gets the Money?*, Wall Street Journal, 14 Novembre 2001.

# Conclusioni

Il presente elaborato ha analizzato e descritto lo sviluppo normativo in materia di contrasto al riciclaggio dell'Unione Europea e della Repubblica italiana, ed infine il *Patriot Act* statunitense.

Dallo studio della dottrina emersa attraverso l'attività dei vari legislatori, si evince come il problema è stato considerato e ancora adesso è ritenuto di vitale importanza per la lotta contro le organizzazioni criminali nazionali ed internazionali; la possibilità di confiscare i proventi di organizzazioni criminali quali Cosa nostra o la camorra in Italia; riuscire a rintracciare i fondi dei cartelli sud-americani del narcotraffico internazionale; essere in grado di sviscerare le complicate modalità con cui i gruppi terroristici internazionali riescono a finanziare gli attentati. Questi sono gli obiettivi principali delle forze di polizia e di intelligence che giorno dopo giorno continuano ad affrontare questi criminali.

La strategia che è stata ritenuta migliore per perseguire un fine così difficile è appunto quella della caccia al denaro. I capitali reinvestiti in attività finanziarie, in attività commerciali, o in qualsiasi altro strumento, sono il motore, la linfa vitale senza la quale le organizzazioni criminali non possono sopravvivere. È stato analizzato come perseguire semplicemente le persone a capo di tutte queste tipologie di strutture criminali non sia sufficiente e non garantisca gli stessi risultati.

Il secondo motivo alla base della forte e condivisa volontà di ostacolare il riciclaggio internazionale, attraverso l'ideazione di strumenti legislativi sempre più efficaci ed efficienti da parte dell'intera comunità internazionale, risiede nelle dinamiche del mercato azionario. Questo viene costantemente inondato di capitali di illecita provenienza causando squilibri e mal funzionamenti. È stato dimostrato come, attraverso i fondi *offshore*, siano confluiti nelle piazze finanziarie principali, in particolare a *Wall Street*, grandi quantità di capitali



illeciti, che hanno svolto un ruolo attivo nello scoppio della bolla dei derivati e nella conseguente crisi internazionale del 2007.

L'Unione Europea, quale organo sovranazionale, ha svolto e continua a svolgere un ruolo di primo piano. Si è battuta in modo consistente nel fornire a ogni singolo Stato gli strumenti giuridici necessari al contrasto di questo fenomeno. È necessario però puntualizzare che, per la sua natura, l'Unione Europea necessita di un'azione nazionale di pari intensità e profondità.

Sotto questo profilo l'Italia ha svolto un grande lavoro normativo. Il quadro legislativo è basato sulla collaborazione ed interazione del: Ministero dell'Economia e delle Finanze, che progetta il regime di contrasto al riciclaggio; l'Unità di Informazione Finanziaria, che svolge il ruolo di controllo sulla finanza; gli enti di controllo prudenziale e di condotta quali la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, ed infine la Guardia di Finanza e gli altri organi di polizia.

Il Fondo Monetario Internazionale valutando il nostro regime normativo ha concluso come quello Italiano sia un sistema di contrasto ampio e maturo, con un elevato livello di conformità alle "40+9 Raccomandazioni" del GAFI. Il sistema di controllo, così sviluppato, permette all'Italia di svolgere con successo oltre 600 operazioni antiriciclaggio ogni anno, mostrandosi come uno degli ordinamenti con la più alta percentuale di successo in Europa e nel mondo.

Nel corso dello svolgimento di questo elaborato ho avuto modo di analizzare, seppur brevemente, il ruolo che sta svolgendo Internet nel riciclaggio internazionale. Le organizzazioni internazionali e gli Stati stanno provvedendo a fornire un quadro normativo che possa ostacolare questo nuovo strumento di riciclaggio.

Credo che l'attività legislativa, in un futuro prossimo, debba concentrarsi maggiormente su questo aspetto delicato, in quanto, Internet è diventato il focolaio del riciclaggio internazionale. Un fenomeno che ho studiato a fondo dedicandomi attentamente all'analisi dei sistemi normativi di contrasto del riciclaggio stesso.

## BIBLIOGRAFIA

Amato G., *Il discrimine tra ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti*, «Gnosis», n. 2, 2010.

Articolo 2, Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, N. 231.

Articolo 20, Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, N. 231.

Belli F. e Mazzini F., *Lotta al riciclaggio del denaro sporco: una breve panoramica dell'evoluzione legislativa*, «Studi e note di economia», N. 1/98.

Busby L. A. and D 'Estree C., *U.S response to the events of September 11,2001; The USA Patriot Act, TITLE 3*, D 'Estree C. in V. P. Nanda ( eds.), *Law in the War on International Terrorism*, published and distributed by Transnational Publishers Inc., New York, 2005.

Ciampi C. A., *Misure per contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite*, in Documenti della Banca d' Italia, 1996.

Cocuzza C., *Lotta al riciclaggio. Una sfida per gli anni '90*, in Il Fisco, 1990.

Costa S., *Implementing The Mew Anti-Money Laundering Directive in Europe: Legal and Enforcement Issues*, The Global Business and Economics Review, 2008.

Crimm Nina J., *The Moral Hazard of Anti-Terrorism Financing Measures: A Potential to Compromise Civil Societies and National Interests*, St.John's University, «Studies Research Papers Series», Ottobre 2008.

Croft S., *Culture, Crisis and America's War on Terror*, Cambridge University Press, 2006.

Cullen P., *The European Community Directive*, in «Hume Papers on Public Policy», Vol. 1, N. 2, Edinburgh University Press, 1993.

Cuomo L. e Razzante R., *La nuova disciplina dei reati informatici*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

Dalla Pellegrina L. e Masciandaro D., *The risk based approach in the new European anti-money laundering legislation: a law and economics view*, Paolo Baffi Centre Research, n.22, 2008.

De Gutry-Pagani, *La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio*, Padova, Cedam, 1995.

Dichiarazione di Richard Spillenkothen, durante un'audizione della commissione "Banking, Housing and Urban Affairs" del Senato statunitense, 29 Gennaio 2002.

Dine J., *Directives are supposed to leave a measure of discretion to the Member State as to the exact way to achieve the object described*, *European Community Criminal Law*, in «Criminal Law Review», 1993.

Direttiva 77/267 in GUCE n. L 63/79 del 13 Marzo 1979, p. 30 e Direttiva 90/615 in GUCE n. L 330/90 del 29 Novembre 1990.

Direttiva 77/780 in GUCE n. L 332/77 del 17 Dicembre 1977, p. 30 e Direttiva 89/646 in GUCE n. L 386/89 del 30 Dicembre 1989.

Ely B. e Rockett J., *A Different Perspective of the USA Patriot Act Title 3*, presso [www.Fed-Soc.org](http://www.Fed-Soc.org).

Financial Action Task Force, *Guidance on the Risk Based Approach*, Parigi, 2008.

Fiscaro E., *Antiriciclaggio e terza direttiva UE*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

Fiscaro E., *Antiriciclaggio: novità normative*, «I quaderni della Fondazione Italiana del Notariato», N. 2, 2008.

Fornari L., *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova, Cedam, 1997.

Gilmore W. C., (a cura di), *1990 Commission Proposal and Explanatory Memorandum*, International Efforts to Combat Money Laundering.

Gilmore W. C., *Dirty Money – the Evolution of Money Laundering Counter-measures*, Council of Europe Press, Strasburgo, 1995.

Gouvin E. J., *Bringing Out the Big Guns: The USA Patriot Act, Money Laundering, and the War on Terrorism*, Western New England University School of Law, «Baylor Law Review», Vol. 55, 2003.

Grasso P., *Soldi sporchi: Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Dalai Editore, Milano, 2011.

<http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista8.nsf/ServNavig/28>, *Stati Uniti d'America; Patriot Act*, «Gnosi», volume n. 8, 03/2006.

Legge 18 Maggio 1978, n.191, art. 648-bis.

Liguori U., *L'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali*, in A. MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet, Torino, 2000.

Lyden G. A., *The International Money Laundering and Abatement And Anti-Terrorist Financing Act of 2001* vol.8, art.7 «Fordham Journal of Corporate & Financial Law», 2003.

Manna A. (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Utet, Torino, 2000.

Rapporto GAFI, *La moneta elettronica*, Novembre 2010.

Razzante R., *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Giappichelli Editore, Torino, 2011.

Razzante R., *Sicurezza finanziaria e sicurezza globale: qualche spunto di riflessione*, in OSN, n. 1, 2006.

Rueda A., *International Money Laundering Law Enforcement and the USA Patriot Act of 2001*, 10 MSU-DCL. INTL L. 141, 2001.

Sacchelli O., "11 Settembre: tutti i numeri della strage", Il Giornale, <http://www.ilgiornale.it>, 2011.

Savona E. U., *Luci e ombre di un esperimento regionale: la Direttiva anti-riciclaggio dell'Unione Europea*, Gruppo di ricerca sui crimini internazionali, Università di Trento, 1996.

Scapellato F., *Il fenomeno di riciclaggio e la normativa di contrasto*, Giappichelli Editore, Torino, 2013.

Screpanti S., *Riflessi operativi di internet*, in «Rivista G.d.F» 1999.

State of New York Banking Departure, conferenza stampa. <http://www.banking.state.ny.us/pr021218.htm>.

Takats E., *A Theory of “Crying Wolf”: The Economics of Money Laundering Enforcement*, «IMF Working Paper», 2007.

The USA Patriot Act, Legge pubblica N. 107-56, Art. 311.

Thurov R., *Frozen Terrorist Funds May Not Thaw Easily; Who Gets the Money?*, Wall Street Journal, 14 Novembre 2001.

Verbale del Congresso n. 147 H 7202, 2001.

Verbale del Congresso n. 147 S 11041, 2001.

Vermeulen G. ( a cura di) , *Essential Texts on International and European Criminal Law*, Maklu, 2000.

Vettori B., *La confisca dei proventi criminali nell’ Unione Europea: analisi comparata e implicazioni di policy*, in *Politica del Diritto*, Il Mulino, 2002.

Walters J., *Anti-money laundering and counter-terrorism financing across the globe : a comparative study of regulatory action*, Canberra, Australian Institute of Criminology, 2011.

# SITOGRAFIA

[www.ssrn.com/en/](http://www.ssrn.com/en/)

[www.gnosis.aisi.gov.it/](http://www.gnosis.aisi.gov.it/)

[www.loc.gov](http://www.loc.gov)

[www.epic.org](http://www.epic.org)

[www.fincen.gov](http://www.fincen.gov)

[www.westernfrontamerica.com](http://www.westernfrontamerica.com)

[www.diritto.it](http://www.diritto.it)

[www.ilgiornale.it](http://www.ilgiornale.it)

[www.investopedia.com](http://www.investopedia.com)

[www.law.cornell.edu](http://www.law.cornell.edu)

[www.camera.it](http://www.camera.it)

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)